

Schema di protocollo di intesa per l'esercizio associato delle funzioni amministrative relative al trasporto pubblico locale

Gli Enti locali come sopra rappresentati

- visto il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 ;
- vista la L.R 31 luglio 1998 n. 42;
- visto l'Accordo per l'esercizio associato di funzioni amministrative per i servizi di Trasporto Pubblico Locale di cui all'art. 22 della L.R.n 42/1998 e s.m.i. e i relativi allegati "B – Schema di atto di approvazione della consistenza della rete" e "C – Criteri di ripartizione delle risorse economiche", sottoscritti in data 28 maggio 2009 tra la Provincia di Firenze e i Comuni della Provincia stessa e recepiti nella Delibera di Giunta Provinciale n. 144 del 29/05/2009
- visto il Piano di Bacino della Provincia di Firenze approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 25 del 6/020/2009 i cui indirizzi progettuali vengono recepiti nell'ambito dell'Accordo di cui al punto precedente quali riferimenti generali ai fini dell'espletamento della gara;

In vista:

- della scadenza del contratto di servizio pubblico relativo al trasporto pubblico locale nel territorio della Provincia di Firenze e degli adempimenti necessari a stipulare un nuovo contratto previo esperimento di una procedura concorsuale per la scelta del contraente;
- della convenzione che ciascun ente, territorialmente interessato all'ambito di applicazione del suddetto contratto, si riserva di stipulare con la Provincia di Firenze per delegare alla medesima le competenze amministrative relative al trasporto urbano e per finanziare l'erogazione dei servizi aggiuntivi, in modo da assicurare un esercizio associato di tali funzioni ai sensi dell'art 22 comma 2 della l.r. 1998 n. 42.

Prendono atto:

- dei processi di trasformazione in corso nei sistemi infrastrutturali quali l'alta velocità, la terza corsia autostradale, la rete tranviaria in parte già realizzata (linea n. 1) ed in parte da realizzare (linee n. 2 e 3);
- delle implicazioni, al momento non prevedibili, che questi processi inevitabilmente comporteranno in termini di conformazione della rete di trasporto pubblico locale;
- della necessità che lo schema della rete di trasporto fatto oggetto del nuovo contratto di servizio pubblico, debba subire significative modifiche nell'arco del periodo di affidamento del servizio;
- della riduzione delle risorse destinate dalla Regione Toscana ai servizi minimi di trasporto pubblico locale su gomma di competenza della Provincia di Firenze.

Concordano sulla necessità:

- che siano precisati dal presente Protocollo di intesa gli obiettivi ed i criteri per la definizione di un nuovo sistema di TPL su scala provinciale e metropolitana alla cui realizzazione devono essere orientate la definizione del capitolato speciale e la gestione flessibile del contratto ed indirizzati gli adeguamenti della rete e del servizio ai nuovi scenari che si presenteranno nei prossimi anni;
- che il capitolato speciale, sulla cui base bandire la gara per la scelta del gestore del servizio, contenga, in termini di costi unitari del prodotto e di rilievo economico dei fattori suscettibili

- di incidere sui medesimi, indicazioni idonee ad una flessibile gestione del contratto per la realizzazione del nuovo sistema;
- che siano salvaguardate comunque le prerogative di ogni Ente in ordine alla gestione della mobilità e all'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico prestati nel proprio territorio, tenendo opportunamente in conto l'entità dei servizi e le risorse impiegate da ogni Ente;
 - che sia assicurato un ruolo propositivo e partecipativo agli enti che sottoscrivono questo Protocollo di intesa, in ordine alle scelte da prendere nella gestione dinamica del contratto di servizio pubblico e nelle decisioni relative all'adeguamento della rete e del servizio ai nuovi scenari;
 - che le modalità con le quali è assicurato il ruolo propositivo e partecipativo di cui al punto precedente siano comunque tali da non pregiudicare la tempestività delle decisioni e da non ostacolare la conclusione dei processi decisionali;
 - che la costruzione del capitolato speciale e la gestione flessibile del contratto assumano a termine di riferimento le misure di protezione e promozione del trasporto pubblico locale, e che qualsiasi modifica a tali misure siano concordate in modo da assicurare l'esercizio associato delle funzioni relative al trasporto pubblico locale;
 - che l'accordo del 28 maggio 2009, pur da adeguarsi rispetto alle modificazioni fin qui intervenute per la rete dei servizi e per la definizione delle risorse regionali, è ancora da considerarsi valido per le volontà espresse da tutti gli enti di giungere ad una gestione associata del trasporto per un lotto unico provinciale;
 - che in particolare sono da considerarsi ancora valide le formulazioni dell'art. 3 commi 1 e 2 (Risorse Finanziarie) dell'accordo citato

Convengono quanto segue

Art 1.- Quadro degli obiettivi di riferimento per il nuovo sistema di trasporto pubblico di scala provinciale e metropolitana

- 1.- Soddisfare la crescente domanda di accessibilità e di connettività tra i centri urbani della provincia nonché verso il sistema policentrico dell'area fiorentina fornendo non solo collegamenti verso il centro storico di Firenze, i quali andranno tendenzialmente decentralizzati nell'ottica di una rete strutturata su diversi nodi di interscambio, ma anche ai sistemi industriali/commerciali/terziari consolidati ed a quelli in via di sviluppo (Novoli, Peretola, Castello).
- 2.- Assicurare la salvaguardia ambientale dei centri urbani ed in particolare della città di Firenze in termini di diminuzione degli impatti visivi, ambientali, sonori e di incremento della qualità della vita per i residenti e gli altri fruitori della città.
- 3.- Assicurare, la coesione interna dei territori del Mugello, del Chianti, del Valdarno e della Montagna fiorentina, in modo da fornire accessibilità ai territori mediante la fornitura di servizi di interscambio intercomunali a corto raggio e mediante la soddisfazione delle richieste del pendolarismo studentesco e lavorativo e delle esigenze delle fasce più deboli dell'utenza.

Art 2.- Esercizio associato e delega delle funzioni

- 1.- Gli Enti locali che partecipano al presente Protocollo di intesa convengono che le seguenti funzioni siano esercitate in forma associata dalla Provincia di Firenze:
 - a) il controllo, la vigilanza ed il monitoraggio sulle modalità di erogazione dei servizi;
 - b) la politica tariffaria, avendo anche riguardo alla esigenza di garantire l'integrazione tariffaria del sistema ferro-gomma;
 - c) l'adozione di modifiche alla rete per l'attuazione degli obiettivi di cui al precedente art 1, con particolare riguardo alle trasformazioni in corso nei sistemi infrastrutturali, alle eventuali modifiche ai piani del traffico ed all'assetto della circolazione ed alla eventuale adozione, soppressione o modifica delle misure di protezione e promozione del trasporto pubblico locale;

- d) le misure necessarie ad assicurare l'equilibrio economico della gestione del servizio di trasporto pubblico locale sia a fronte della applicazione delle clausole contrattuali di rivalutazione sia a seguito del verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili;
- e) la predisposizione delle proposte relative alle modifiche, da parte degli enti competenti, ai piani del traffico ed all'assetto della circolazione e alle misure di protezione e promozione del trasporto pubblico locale.

2.- Per l'esercizio associato delle funzioni la Provincia istituisce un ufficio comune con gli enti partecipanti al presente Protocollo di intesa ed adotta la metodologia decisionale delle Conferenze dei servizi.

3.- I Comuni che dispongono di un loro servizio di trasporto pubblico delegano alla Provincia di Firenze le funzioni di seguito indicate e disciplinano tali deleghe, anche per gli aspetti finanziari, con apposite convenzioni bilaterali:

- a) l'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, ivi compresi la predisposizione della gara per la scelta del gestore dei servizi, la nomina della Commissione per la valutazione delle offerte, la aggiudicazione della gara e tutti gli atti ed adempimenti successivi;
- b) la predisposizione, la stipula e la gestione del contratto di servizio con il gestore; in particolare, mediante la gestione del contratto è assicurato l'equilibrio economico del medesimo ed il rapporto con il gestore viene adeguato tenendo conto delle modifiche tariffarie, delle modifiche apportate alla rete e di quelle introdotte ai piani del traffico, all'assetto della circolazione ed alle misure di promozione e protezione del trasporto pubblico.

4.- Le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate dal dirigente responsabile della Direzione mobilità e trasporto pubblico locale della Provincia di Firenze in conformità alle decisioni prese ai sensi dei successivi artt. 8 e 9.

5.- Per i servizi di trasporto scolastico, oggetto delle deleghe di cui al precedente comma 3, apposta convenzione, tra la Provincia di Firenze ed il Comune interessato, specifica le particolari condizioni relative al loro svolgimento.

6.- Il prospetto allegato indica gli altri servizi che presentino una funzione di trasporto scolastico, specifica le particolari condizioni relative al loro svolgimento e precisa i casi in cui sono demandati al Comune i rapporti con il gestore relativamente alle modalità di erogazione delle prestazioni.

Art 3.- Lotto di gara e tipologia dei servizi

1.- La rete provinciale dei servizi di trasporto locale su gomma viene messa a gara sulla base di un solo lotto comprendente il territorio dei Comuni della Provincia di Firenze con esclusione di quelli compresi nel circondario di Empoli.

2.- La consistenza iniziale dei servizi programmati, da mettere in gara, è quella risultante:

- a) dalle convenzioni con cui i singoli Comuni provvedono a delegare alla Provincia di Firenze l'esercizio di funzioni relative al trasporto di loro competenza;
- b) dal prospetto allegato in cui sono indicati i servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale di competenza della Provincia che i singoli Comuni provvedono a finanziare;
- c) dalla individuazione effettuata dalla Provincia di Firenze dei servizi minimi e di quelli aggiuntivi di propria competenza.

3.- In considerazione delle modalità di determinazione dei servizi da mettere a gara, quali stabilite dal precedente comma 1, la consistenza di tali servizi, in termini di percorsi, orari e di produzione chilometrica annua, resta definita, con gli aggiustamenti risultanti dalle convenzioni di cui al precedente comma, a quella risultante al 31 marzo 2010 con la previsione, dal 1.1.2011, delle riduzioni nella rete e nel servizio conseguenti alle minori risorse attribuite dalla Regione Toscana in base alla delibera RT 1064/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Art 4.- Risorse finanziarie

1.- La produzione dei servizi di trasporto pubblico oggetto del presente accordo è finanziata mediante le tariffe corrisposte dagli utenti, le risorse destinate dalla Regione ai servizi minimi e quelle che i singoli enti decidono di impiegare nei servizi aggiuntivi e le eventuali altre risorse acquisite mediante la gestione del servizio.

2.- Il sistema tariffario è definito, con le procedure di cui al successivo art 9, mediante la partecipazione di tutti gli enti che sottoscrivono il presente Protocollo di intesa; il capitolato speciale con il quale è indetta la gara di affidamento del servizio assume come termine di riferimento il sistema tariffario esistente al 31 marzo del 2010; il sistema tariffario, per quanto attiene alla integrazione tram-gomma, dovrà in ogni caso prevedere modalità di ripartizione dei ricavi da traffico, tese ad individuare la quota ricavi di pertinenza del sistema tranviario e quella di pertinenza del sistema su gomma, adottando il criterio dell'effettivo utilizzo dei due sistemi di trasporto; il sistema tariffario sarà adeguato alla progressiva integrazione con i servizi di competenza regionale e con quelli comunque svolti da altri gestori che interessano il territorio provinciale.

3.- L'equilibrio economico-finanziario della gestione deve essere assicurato dalle risorse elencate dal precedente comma 1.

4.- Gli enti che si avvalgono di servizi aggiuntivi di Trasporto Pubblico Locale si impegnano a partecipare alla spesa secondo un criterio proporzionale alla quantità di servizi eserciti a favore del proprio territorio comunale e stabiliscono l'entità di risorse che sono disposti a corrispondere alla Provincia per finanziarli. A tal fine entro dodici mesi dalla stipula del presente accordo si provvederà alla definizione dell'entità dei servizi aggiuntivi e del relativo livello di contribuzione dei singoli enti.

Essi si impegnano a mantenere per la durata del contratto di servizio il medesimo livello di finanziamento aumentato annualmente in misura corrispondente al tasso programmato di inflazione. Tali enti adottano e trasmettono alla Provincia entro i primi sessanta giorni solari di ciascun anno gli atti di impegno delle risorse complessive annue destinate ai servizi aggiuntivi; entro il giorno cinque di ciascun mese provvedono a corrispondere alla Provincia un dodicesimo della quota annua (oltre IVA al 10%); nel caso di ristoro di tutta o parte dell'IVA ad opera dello Stato o altro ente, la Provincia provvede a restituire o compensare pro quota ai singoli enti l'importo dell'IVA da loro corrisposto.

Art. 5.- Adeguamento progressivo della rete di trasporto pubblico locale su gomma

1.- In relazione alla programmata riduzione delle risorse disponibili per i servizi minimi da parte della Regione nonché alla esigenza di garantire l'equilibrio economico della gestione ed alla necessità di assicurare un ragionevole livello di investimenti, il capitolato speciale prevede la progressiva riduzione nel quinquennio della consistenza iniziale, di cui al precedente art 3, in misura del 10% .

2.-Con riferimento alle finalità di cui al precedente art 1 ed agli obiettivi quantitativi definiti al comma precedente, occorre predisporre una tipologia di rete fortemente basata su nodi di interscambio e sulla progressiva riduzione delle sovrapposizioni tra le linee.

Pertanto le tipologie di reti e di servizi che dovranno essere progressivamente realizzate nel corso del quinquennio sono le seguenti:

A) Ambito extraurbano:

- a) linee finalizzate al potenziamento/consolidamento delle corse sulle direttrici di accesso all'area fiorentina da parte dei sistemi territoriali esterni (Mugello, Montagna Fiorentina Valdarno, Chianti);
- b) linee finalizzate all'offerta di connessioni dirette e facilitate con attestazioni diversificate e decentralizzate su Firenze sia verso il suo centro abitato sia verso i poli di attrazione dell'area fiorentina sia verso i nodi di scambio attrezzati multimodali (tram, ferro);

- c) reti che garantiscono l'accessibilità e la coesione interna dei territori con la fornitura di servizi per gli interscambi intercomunali a corto raggio e l'inserimento di elementi di maglia trasversale e di ricucitura sovracomunale;
- d) servizi finalizzati alla risposta per le richieste di fasce di utenza finalizzata (pendolarismo studentesco e lavorativo);
- e) servizi a domanda, subappalto, taxi collettivi come risposta alle esigenze delle fasce più deboli dell'utenza, (anziani, disabili, malati) con un livello accettabile di economicità e produttività (si pensa di utilizzare anche servizi innovativi come l'utilizzo di macchine in affitto, visto come una reinterpretazione del tradizionale carsharing per le aree deboli ed in grado di rispondere a determinate specifiche puntuali esigenze).

B) Ambito area metropolitana:

- a) rete di linee forti a corto raggio (tendenzialmente esercita con mezzi elettrici o ibridi finalizzata al centro cittadino di Firenze) con elevato livello di servizio che fornisca accessibilità al centro urbano densamente abitato da tutte le direzioni e consenta l'interscambio in diversi nodi decentralizzati con le reti extraurbane e suburbane di adduzione;
- b) linee suburbane per l'interscambio tra i centri dell'area fiorentina (linee di ricucitura) nonché con Firenze in base alle nuove attestazioni al centro rese possibili dalla rete di cui al punto a);
- c) linee di servizi Rapidi per Firenze e le altre destinazioni dell'area fiorentina;
- d) reti urbane dei comuni dell'area fiorentina;
- e) reti minori di adduzione e finalizzate.

3.- A seguito della eventuale e progressiva entrata in esercizio delle Linee 2 e 3 della tramvia, la rete di trasporto pubblico locale su gomma verrà adeguata mediante una ulteriore riduzione rispetto a quanto stabilito dal precedente comma 1. Tale adeguamento avverrà tenendo conto che al finanziamento del contributo pubblico all'esercizio delle suddette linee tranviarie si provvederà a carico delle risorse destinate dalla Regione Toscana ai servizi minimi e delle risorse aggiuntive attualmente destinate dal Comune di Firenze al trasporto pubblico locale su gomma.

4.- Gli obiettivi di rideterminazione della rete, di cui ai comma precedenti, sono coerenti con gli indirizzi del Piano di Bacino, approvato con delibera della Giunta della Provincia di Firenze 25/2/09,

Tali obiettivi sono perseguiti assicurando il riallineamento dell'apporto finanziario di ciascun ente, in termini di risorse destinate ai servizi minimi ed aggiuntivi di loro competenza, rispetto all'insieme dei servizi forniti alle rispettive collettività.

Art 6.-. Procedura di gara e contratto di servizio

1.- La Provincia, nel disciplinare la procedura di gara per la scelta dell'impresa cui affidare la gestione dei servizi, adotta gli accorgimenti in grado di assicurare che la valutazione degli aspiranti all'affidamento avvenga, non soltanto in considerazione delle offerte relative alla rete di trasporto descritta dal capitolato speciale e di quelle concernenti il miglioramento della medesima, ma anche avendo riguardo alla differenziazione del corrispettivo unitario in funzione sia delle tipologie di servizio sia del contesto in cui queste devono essere effettuate, in modo da consentire la formazione di un contratto di servizio pubblico che possa essere gestito in maniera flessibile.

2.- Le offerte da parte degli aspiranti affidatari devono essere formulate assumendo a termine di riferimento la situazione, esistente al 31 marzo del 2010, in ordine al contesto esterno relativo alla viabilità, alla disciplina della circolazione stradale ed alle altre misure di protezione - promozione del trasporto pubblico.

3.- Per gestione flessibile del contratto di servizio si intende la possibilità di modificare in corso di esecuzione la consistenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni che ne costituiscono l'oggetto, congiuntamente alla possibilità di trovare predeterminate nel contratto stesso le condizioni

economiche da applicare a tali modificazioni e, più in generale, alle trasformazioni del contesto esterno in cui le prestazioni originarie o quelle modificate devono essere fornite.

4.- La valutazione degli elementi migliorativi della rete di trasporto offerti dai partecipanti alla gara deve avvenire considerando la loro funzionalità agli obiettivi di cui al precedente art 1. Ai medesimi obiettivi devono essere finalizzate le modifiche da apportare nel corso di esecuzione del contratto utilizzando il suo carattere flessibile.

Art. 7.- Esercizio delle competenze degli enti e principio di responsabilità

1.- Ciascuno degli enti che partecipano al presente Protocollo di intesa mantiene le proprie competenze in ordine alla definizione e modifica della disciplina della circolazione stradale e dei livelli di traffico ammissibili, dell'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico per il suo territorio e delle misure di protezione - promozione del trasporto pubblico ed esercita tali competenze in modo coerente con gli obiettivi di cui al precedente art 1..

2.- Qualsiasi decisione, presa ai sensi del comma precedente, che abbia l'effetto di aumentare gli oneri del servizio pubblico di trasporto viene posta a carico dell'ente che l'ha presa, il quale è tenuto a coprire i maggiori oneri con corrispondenti conferimenti finanziari alla Provincia di Firenze oppure mediante una diminuzione dei servizi di trasporto pubblico resi alla sua popolazione o altre misure che consentano una corrispondente riduzione dei costi.

3.- Di qualsiasi decisione, presa ai sensi del primo comma, che abbia l'effetto di ridurre gli oneri del servizio pubblico di trasporto ne beneficia l'ente che l'ha presa, in termini di corrispondente riduzione del suo eventuale finanziamento ai servizi aggiuntivi oppure in termini di compensazione mediante incremento dei servizi di trasporto pubblico forniti alla sua popolazione.

4.- Qualsiasi decisione assunta ai sensi del primo comma deve essere tempestivamente comunicata alla Commissione per la gestione associata prevista dal successivo art. 8, la quale valuta la sua coerenza con gli obiettivi di cui al precedente art 1, traduce in termini economici gli eventuali effetti sul sistema dei servizi di trasporto pubblico e propone all'ente interessato le eventuali soluzioni alternative e, se del caso, quelle compensative ai sensi dei precedenti commi 2 e 3.

5.- Nell'ipotesi che tali soluzioni non siano accolte dall'ente interessato, è convocata Conferenza di servizi al fine di giungere ad una decisione concertata.

6.- Qualora l'ente interessato ritenga necessaria, in relazione al tipo di interesse pubblico che intende perseguire, la tempestività di decisioni aventi effetti sul servizio pubblico di trasporto, il procedimento previsto dal comma precedente si svolge successivamente all'adozione del relativo atto e l'efficacia della decisione sulle conseguente maggiore o minore spesa decorre fin dall'entrata in vigore dell'atto. A tal fine, l'atto adottato in via di urgenza dall'ente è comunicato immediatamente alla Commissione per la gestione associata che dispone le misure necessarie a ridurre gli eventuali effetti negativi sui servizi.

7.- Ferma restando la competenza ad intrattenere i rapporti con il gestore del servizio, quale disciplinata dai commi 4, 5 e 6 del precedente art 2, ciascuno degli enti che partecipano al presente Protocollo di intesa mantiene il potere di definire e modificare l'articolazione dei servizi di propria competenza. Le decisioni con cui tale potere è esercitato sono esaminate dalla Commissione per la gestione associata, la quale, previa applicazione dei precedenti commi 2 e 3, è tenuta ad accoglierle a condizione che risultino compatibili con l'assetto complessivo della rete. Si applica in tal caso il precedente comma 5.

8. In deroga al precedente comma 2, alle eventuali maggiori spese per il servizio pubblico di trasporto conseguenti alla apertura di cantieri per la realizzazione di nuove infrastrutture si farà fronte mediante una generale riprogrammazione del servizio, che dovrà essere ricalibrato in funzione delle risorse disponibili o delle eventuali risorse aggiuntive messe a disposizione da tutti gli enti competenti.

Art 8.- Commissione per la gestione associata

1.- Con provvedimento da adottare mediante apposita Conferenza di servizi è istituita, presso la Provincia di Firenze, la Commissione per la gestione associata quale ufficio comune con gli enti che partecipano al presente Protocollo di intesa. L'atto istitutivo determina, in proporzione alla ripartizione territoriale dei servizi, l'apporto di ciascun ente al funzionamento della Commissione in termini di strutture messe a disposizione o di risorse finanziarie conferite. Il medesimo atto stabilisce le modalità di funzionamento della Commissione ed il compenso spettante ai suoi componenti.

2.- La Commissione è presieduta dal dirigente responsabile della Direzione mobilità e trasporto pubblico locale della Provincia di Firenze ed è composta da sei membri, oltre al Presidente: uno designato dal Comune di Firenze ed uno dai Comuni di ciascuno dei cinque ambiti territoriali (Mugello, Montagna fiorentina, Chianti, Valdarno, Area fiorentina). I componenti della Commissione devono disporre di una adeguata professionalità in materia di trasporti. I componenti espressi dai Comuni rendono conto agli enti che li hanno designati, i quali possono richiedere in qualsiasi momento la loro sostituzione mediante nuova designazione.

3.- La Commissione si esprime nel merito delle questioni relative:

- a) all'accoglimento delle richieste di aggiornamento delle convenzioni bilaterali tra la Provincia ed i singoli Comuni in ordine ai servizi aggiuntivi;
- b) alle modifiche alla rete, di cui al comma 1 lett. c) del precedente art 2;
- c) alla disciplina delle modalità di esercizio delle attività di cui al comma 1 lett. a) del precedente art 2;
- d) alla applicazione delle clausole contrattuali di rivalutazione;
- e) alla predisposizione delle proposte relative alle questioni di politica tariffaria da sottoporre alla Conferenza dei servizi;
- f) alle misure di cui al comma 1 lett. d) del precedente art 2;
- g) agli accordi da definire con gli enti competenti in ordine alle modifiche ai piani del traffico ed all'assetto della circolazione e alle misure di protezione e promozione del trasporto pubblico locale;
- h) all'esame e valutazione delle istanze presentate dai Comuni in ordine ad aspetti comunque inerenti il servizio pubblico di trasporto locale;
- i) alle eventuali altre questioni in ordine alle quali apposita Conferenza di servizi abbia integrato le competenze della Commissione.

5.- La Commissione è nominata dall'atto istitutivo, che ne stabilisce le regole di funzionamento, e la eventuale sostituzione dei suoi componenti avviene, su indicazione dei Comuni che li avevano designati, con provvedimento del Presidente della Provincia di Firenze. L'istruttoria delle decisioni della Commissione è svolta dall'Osservatorio provinciale dei trasporti, con la collaborazione delle amministrazioni degli enti interessati.

5.- Qualora un membro della Commissione faccia presente che una questione messa all'ordine del giorno richieda, in considerazione del suo rilievo, la presa di posizione degli organi politici, il Presidente può convocare Conferenza di servizi per giungere ad una decisione concertata.

6.- Tutte le decisioni della Commissione sono tempestivamente comunicate agli enti che partecipano all'esercizio associato delle funzioni, i quali possono chiedere la convocazione di una Conferenza di servizi per confermare o modificare la relativa decisione.

Art 9.- Processo decisionale di governo del servizio pubblico di trasporto locale

1.- Le decisioni relative alla politica tariffaria, alla istituzione della Commissione per la gestione associata ed alla integrazione delle sue competenze sono adottate mediante convocazione di Conferenza di servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti che sottoscrivono il presente Protocollo di intesa.

2.- Nelle ipotesi previste dai commi 5 e 6 del precedente articolo e dal comma 5 dell'art 7 e nei casi previsti dalle convenzioni bilaterali stipulate tra la Provincia di Firenze ed i singoli Comuni, le

decisioni di competenza della Commissione per la gestione associata sono prese mediante convocazione di Conferenza di servizi alla quale sono chiamati a partecipare gli enti interessati.

3.- Per enti interessati, ai fini del comma precedente, si intendono quelli:

- a) la cui popolazione fruisce dello specifico servizio oggetto della decisione e ne è interessata in termini di percorso e fermate;
- b) quelli che, mediante l'esercizio delle loro competenze, hanno la possibilità di condizionare il contesto in cui va attuata la decisione da prendere e di influire, in tal modo, sull'efficacia della medesima.

4.- Le decisioni di destinare risorse finanziarie al servizio pubblico di trasporto rimangono in ogni caso riservate agli enti a cui carico tali risorse sono poste.

5.- La Commissione per la gestione associata provvede ad istruire le questioni sottoposte all'esame delle Conferenze di servizi.

6 – Nell'ambito del presente atto per Conferenza dei Servizi si intende la Conferenza prevista dall'art.6 della LR.42/98.

7 maggio 2010